

ART. 3

Le elezioni si distinguono in elezioni di 1° grado e di 2° grado. Nelle elezioni di 1° grado il voto è diretto e può essere espresso anche per delega con il massimo di due deleghe da rilasciarsi a persona avente diritto al voto.

Nelle elezioni di 2° grado il voto è attribuito al Delegato, il quale ha diritto a tanti voti quanti sono gli organizzati da lui rappresentati.